

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

409^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 31 MARZO 1966

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CONGEDI Pag. 21889

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 21889

Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante 21889

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 21889

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modificazioni alle norme sulla riforma
fondiaria ed agraria nel territorio del Fu-
cino » (176), d'iniziativa del senatore Belli-

sario (Nuovo titolo: « Modificazioni alle
norme sulla riforma fondiaria »):

BELLISARIO Pag. 21901, 21912, 21913

* CARELLI, *relatore* 21890 e *passim*

CATALDO 21909, 21913, 21917

CONTE 21900, 21917

MILILLO 21901 e *passim*

MORETTI 21898 e *passim*

* MURDACA 21920

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste* 21896 e *passim*

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

G E N C O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 29 marzo.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Corbellini per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

Albarello, Di Prisco, Masciale e Tomassini;

« Normale trattamento di quiescenza per gli ufficiali che, a domanda, chiedono di lasciare il servizio effettivo al compimento del ventesimo anno di anzianità nel servizio stesso » (1607);

Tomassini, Milillo, Preziosi e Picchiotti;

« Condono di sanzioni disciplinari » (1608).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati ROSATI ed altri. — « Proroga del termine per la rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica prevista dall'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874 » (1596).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani regolatori particolarizzati di Roma e della sua spiaggia, nonché dell'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 355 » (1603);

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straor-

dinarie in favore degli operai in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonchè la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari » (1602), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino » (176), d'iniziativa del senatore Bellisario, e approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino », d'iniziativa del senatore Bellisario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* **C A R E L L I , relatore.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, le considerazioni fatte dai colleghi che sono intervenuti nella discussione sono tali da potermi esimere dall'intervenire.

Tutti siamo d'accordo: il provvedimento al nostro esame è molto atteso e rappresenta un passo avanti nel quadro di una politica democratica nel settore del lavoro.

È stato detto da alcuni colleghi che, in fondo, il disegno di legge rappresenta un punto di passaggio e naturalmente si presta a delle critiche, specialmente in rapporto al programma sviluppato dal Governo e, diciamo pure, onorevoli colleghi, dal Parlamento. Critiche che sono venute specialmente dal settore liberale e dal settore comunista; critiche che, in un certo senso, possono essere l'espressione di un punto di vista particolare, individuale, di settore politico; ma obiettivamente si deve riconoscere che il lavoro fatto merita la nostra approvazione.

Voi ricordate certamente, onorevoli colleghi, che all'inizio del Parlamento repubblicano affrontammo il problema del riordinamento del settore dell'agricoltura e cercam-

mo con la massima buona volontà e con la collaborazione comune di risolvere i vari problemi che si presentavano all'orizzonte sociale ed economico del nostro Paese. E i colleghi Di Rocco e Milillo ricorderanno il nostro lavoro, nel 1948-49, nella zona della Sila, che diede inizio a quell'opera di trasformazione fondiaria che con questa legge si conclude.

L'onorevole Veronesi, nel suo intervento, ha voluto muovere delle critiche, dicendo che l'attività esercitata forse è andata perduta poichè è stata effettuata senza nessuno scopo, senza nessun interesse per la Nazione, col risultato di perdere soltanto del tempo prezioso. Su questo punto ricordo all'onorevole Veronesi — e per lui all'onorevole Cataldo, suo collega di Gruppo — che questo lavoro noi lo abbiamo fatto in collaborazione proprio col Partito liberale. In quel momento il Partito liberale collaborò con noi, e così anche il Partito socialdemocratico; e possiamo dire che con la collaborazione di tutti i Gruppi, di tutti gli schieramenti abbiamo raggiunto risultati apprezzabilissimi nel campo della piccola proprietà coltivatrice. Dal 1º luglio 1948 al 30 giugno 1964 nell'Italia settentrionale gli acquirenti sono stati 330.792, la superficie è stata di ettari 633.911; nell'Italia centrale le cifre sono rispettivamente 78.547 e 230.265; Italia meridionale 302.815 e 394.731; Italia insulare 79.039 e 190.116. In complesso, acquirenti 791.193, superficie 1.449.023 ettari.

Voi vedete quindi che il problema non si deve presentare sotto l'aspetto di un risultato incerto; il problema, semmai, oggi va veduto secondo una visuale diversa, secondo un adattamento necessario, perchè ogni provvedimento ha un valore dinamico, non ha mai un valore statico. Ieri ci trovavamo di fronte alla piccola proprietà coltivatrice: piccola nel senso dell'assorbimento della mano d'opera, perchè non deve essere considerata piccola nel senso della estensione territoriale. Oggi il concetto della piccola proprietà è stato sostituito dall'altro concetto dell'impresa familiare coltivatrice, e ancora si evolve, questo concetto, come spiegava da par suo l'onorevole Schietroma, l'altro giorno in Commissione,

quando diceva: noi non vogliamo neppure limitare questo concetto, ma vogliamo ancora salire, allargare l'orizzonte operativo, sì da passare dal concetto dell'impresa familiare coltivatrice a quello ancora più vasto dell'impresa familiare in un senso dinamico d'intervento. E in questo lavoro si sono dimostrati efficacissimi, onorevoli colleghi, gli interventi degli enti di riforma, strumenti validissimi di impostazione economica, di formazione individuale, sì da creare la mentalità dell'imprenditore nella persona del coltivatore che mentalità siffatta non aveva.

Ecco perchè noi abbiamo insistito nell'organizzazione degli enti di riforma, nell'azione degli enti di riforma in un vasto campo, e gli enti di riforma — sono dati che si commentano da soli — hanno operato nel Delta padano, in una superficie di 335 mila ettari, nella Maremma toscolaziale in una estensione di 995 mila ettari, nel Fucino in una estensione di 45 mila ettari, nel Volturno e nel Garigliano in una estensione di 127 mila ettari, nella Puglia, nella Lucania e nel Molise in una estensione di 1 milione 502 mila ettari, nella Sila e Caulonia in una estensione di 573 mila ettari, nella Sardegna in una estensione di 2 milioni e 409 mila ettari, nella Sicilia in una estensione di 2 milioni 571 mila ettari.

Voi vedete quindi che questi enti di riforma hanno lavorato con volontà. Certo, si sono presentate delle situazioni che possono aver ritardato, in un certo senso, l'opera conclusiva e organizzativa dell'ente stesso.

Non si può camminare sempre agevolmente: si incontrano degli ostacoli che devono essere superati, che devono essere vinti. E superati e vinti sono stati, anche se qualche volta alcuni rallentamenti possono aver permesso giudizi non perfettamente positivi. Ma dobbiamo anche rilevare che questi enti di riforma hanno esaltato, con la loro organizzazione, le produzioni: lo diceva ieri l'onorevole Tortora, il quale affermava che l'aumento della produzione nei territori in cui hanno operato gli enti di riforma ha un indice tre volte superiore a quello nazionale. L'aumento della produzio-

ne del 4,2 per cento nel territorio nazionale corrisponde, in fondo, all'aumento di circa l'11 per cento nel territorio degli enti di riforma. E abbiamo visto, attraverso un susseguirsi di attività organizzative, le opere che sono state fatte: i miglioramenti fondiari, i miglioramenti agrari, i miglioramenti colturali, l'organizzazione dell'azienda, la trasformazione della psicologia del lavoratore, che è quello che più conta; tanto che da una produzione lorda vendibile sui territori acquisiti dagli enti di riforma nel campo delle produzioni erbacee siamo passati da circa 19 miliardi nel 1953 a circa 54 miliardi nel 1962; nelle arboree da circa 1 miliardo e mezzo nel 1953 siamo passati a circa 16 miliardi nel 1962; nel settore zootecnico siamo passati da circa 2 miliardi e mezzo nel 1953 a circa 24 miliardi nel 1962. La produzione totale quindi è passata da 22 miliardi nel 1953 a circa 94 miliardi nel 1962. Voi vedete che c'è una produzione con un crescendo notevole, il che significa che l'ordinamento aziendale risponde perfettamente alle esigenze economiche del momento, contrariamente a quello che è stato detto dalla parte liberale. La parte liberale dice: noi siamo orientati secondo un indirizzo diverso, vogliamo cioè le grandi aziende, le grandi estensioni, vogliamo i grandi investimenti perchè non ci fidiamo delle piccole cose, vogliamo le cose grandiose. Ebbene, io dico ai colleghi liberali che sono convinto invece che sono le piccole cose che incidono in modo veramente notevole nelle grandi cose dell'economia nazionale.

Potremmo fare un'analisi di tutto quello che interessa l'organizzazione aziendale, ma non credo si possa considerare il dato minuto; accontentiamoci del dato globale che rende ugualmente chiara l'idea. Vediamo dunque un po' le produzioni lorde vendibili unitarie, riferite cioè all'ettaro di terreno, nei territori degli enti di riforma: produzione lorda vendibile nel settore delle erbacee, 59 mila lire per ettaro nel 1953, 99 mila lire per ettaro nel 1962; nel settore delle piante arboree, 4 mila lire per ettaro nel 1953, circa 30 mila lire per ettaro nel 1962; nel settore zootecnico circa 8 mila lire per

ettaro nel 1953, 44 mila lire per ettaro nel 1962. Complessivamente nell'ettaro in rotazione colturale abbiamo questi valori unitari: 78 mila lire nel 1953, 172 mila lire nel 1962. Evidentemente gli enti di riforma hanno operato, ed hanno operato, secondo me, con criterio, applicando un principio economico validissimo: ancora valido, onorevole Cataldo, perchè (e qui voglio rispondere direttamente al senatore Veronesi) se considerassimo i capitali dell'impresa agraria, i capitali rurali che operano nell'azienda, dovremmo concludere che questi capitali rurali disposti in un certo modo dovrebbero dimostrare la validità di un indirizzo piuttosto che di un altro. E lei sa, onorevole Cataldo, da tecnico, che l'economista cerca il massimo beneficio fondiario più il beneficio industriale che viene posto in una eguaglianza sistemata in questo modo: produzione lorda vendibile, meno spese, uguale beneficio fondiario più beneficio industriale. Nelle spese noi calcoliamo il lavoro e se riusciamo, nell'impresa coltivatrice, a riunire i tre fattori della produzione agraria, cioè terra, lavoro e capitale, noi verremo ad eliminare, per quanto possibile, il beneficio fondiario e il beneficio industriale, esaltando il valore lavoro.

Ecco perchè in un'impresa coltivatrice diretta il lavoro viene esaltato: esaltato perchè incide in modo decisivo nel quadro della produzione, ciò che non avviene nella grande azienda. Ecco perchè, calcolando questi capitali riportati all'unità di tempo, all'unità di moneta, in ragione annua costante posticipata, noi possiamo arrivare ad una conclusione: l'azienda di non grandi dimensioni è ancora conveniente rispetto all'azienda di grandi e grandissime dimensioni.

Le produzioni che io vi ho detto in questo momento sono produzioni valide; e ciò appare logico se noi pensiamo che il popolo italiano ha bisogno di una produzione lorda vendibile oscillante intorno ai 7.500 miliardi, quando il suo fabbisogno alimentare, rapportato alle 2.500 o alle 3.000 calorie, si avvicina appunto a questa produzione.

Ecco perchè noi abbiamo tutto l'interesse di esaltare, attraverso sistemi di conduzioni idonee, la nostra organizzazione aziendale in un momento delicato come il presente. Ecco che gli enti di riforma hanno operato nella maniera più idonea alle esigenze economiche del nostro Paese, alle esigenze sociali della nostra Nazione. E dobbiamo dire che in fondo anche le spese affrontate non sono poi così grandi e così forti come l'onorevole Veronesi ha voluto dimostrare.

Egli ha domandato proprio ieri, mentre parlava il senatore Moretti: quanto costa la riforma fondiaria? Ma tutto costa, onorevoli colleghi, quando si comincia dal nulla! Tutto costa quando dobbiamo dare strumenti di lavoro a dei lavoratori che devono iniziare a linea zero, per poter effettuare il loro lavoro con sicurezza economica e con serenità di spirito. Quindi non potevamo dare ai lavoratori degli strumenti di lavoro carichi di debiti e carichi di passività. È lo Stato che ha assunto il servizio di organizzare le aziende per poterle dare a questi lavoratori nella completezza dell'organizzazione aziendale, nell'indirizzo adatto, nell'organizzazione interna, nei collegamenti esterni, in uno spirito di solidarietà, attraverso le applicazioni di quel senso associativo che è indispensabile esista nell'animo dell'imprenditore moderno.

Ed ecco la spesa, nella valutazione che noi sappiamo, attraverso le leggi che voi conoscete meglio di me, specialmente coloro che hanno seguito passo passo dal 1948 ad oggi tutto l'*iter* degli interventi statali.

La spesa è questa. Per Lucania, Molise e Puglia, l'indennità di esproprio per ettaro è di lire 75.460 di cui i due terzi addebitati, cioè lire 50.306; annualità scadute: 5.870; il riscatto attuale: 44.436. Questo per i terreni.

Per le opere abbiamo una spesa per ettaro di 475.840 lire per miglioramenti, eccetera: detrazione del sussidio di Stato, attraverso l'applicazione del concetto di sopportabilità, che è stato attuato appunto per dare al lavoratore uno strumento idoneo alle sue esigenze: addebitabili 140 mila lire,

annualità scadute 12 mila, totale riscatto per ettaro 136.908; per un podere di circa 9 ettari, un milione 166 mila lire. Oggi l'assegnatario può ottenere il riscatto nella zona di Puglia, Lucania e Molise pagando per tutto il suo terreno, per un'estensione di circa 9 ettari, la somma di un milione e 166 mila lire; nella Maremma tosco-laziale per 16 ettari, un milione e 486 mila lire; per il Delta padano, 7 ettari e mezzo, un milione 600 mila lire; per la Sila per circa 6 ettari 426.530 lire; nell'EFTAS, Sardegna, per circa 11 ettari, 1 milione 285 mila lire; per il Flumendosa 1 milione 397 mila lire per circa 10 ettari; nell'Opera nazionale combattenti, per circa 7 ettari, 1 milione 471 mila lire; per il Fucino, un ettaro e mezzo, 219 mila lire. Nel totale complessivo, per circa 7 ettari e mezzo, il valore di questa estensione ascende a 911 mila lire. Voi vedete quindi che la spesa non viene attribuita all'interessato ma viene attribuita allo Stato perchè lo Stato, nella distribuzione di queste terre, ha voluto applicare a carico e a favore dell'assegnatario il concetto della sopportabilità della spesa.

Onorevole Moretti, lei chiedeva ieri: chi pagherà? Ma potranno pagare gli stessi assegnatari. Vi sono assegnatari indebitati. Può darsi. Per cattiva amministrazione? Per colpa di chi? Non lo sappiamo. Certo non soltanto dell'assegnatario. Ma evidentemente in questo campo l'assegnatario non ha collaborato efficacemente e con piena volontà. La maggior parte degli assegnatari oggi si trova nella possibilità di pagare. Ma allora, diceva il senatore Moretti, avremo dei servi della gleba o avremo degli uomini liberi? No, non sono servi della gleba quelli che rimangono sotto l'assistenza degli enti di riforma. Hanno bisogno ancora di una certa assistenza per superare le difficoltà esistenti, per poter porre le gestioni sulla via della normalità. Quindi è un po' l'assistenza della mamma che deve ancora curare i passi di chi ha bisogno di certe attenzioni.

SANTARELLI. È stata sempre una cattiva mamma.

CARELLI, *relatore*. Non ci sono cattive mamme. La maggior parte delle mamme sono buone.

SANTARELLI. Io la chiamerei matrigna.

CARELLI, *relatore*. Normalmente la mamma interviene anche con cipiglio, con sistemi severi, ad uno scopo soltanto: quello di educare e di formare.

Onorevoli colleghi, potremmo continuare in una disamina di elementi che ci porterebbero alle stesse conclusioni. Io, onorevoli colleghi, posso affermare — e in questo senso l'onorevole Bellisario me ne ha dato l'opportunità...

MORETTI. Senatore Carelli, io non contesto i dati sui quali lei si è soffermato, ma desidero sapere qual è il debito netto dell'assegnatario per poterne trarre una conclusione.

CARELLI, *relatore*. Il reddito netto è stato considerato dall'ente di riforma ai fini di quel calcolo della sopportabilità che abbiamo studiato insieme. E allora, mi segua, senatore Moretti; reddito netto meno necessità elementari di sussistenza è uguale a un dato « x », il quale dovrebbe per lo meno essere molto superiore al carico gravante sull'assegnatario ai fini del pagamento della quota di ammortamento e logicamente ai fini del riscatto della terra. Quindi il reddito netto lo possiamo oggi considerare libero da qualsiasi collegamento molto elevato e potrei dire che per ogni ettaro di terreno degli enti di riforma il reddito netto può aggirarsi intorno alle 70-80 mila lire.

MORETTI. Ma quanto guadagnerebbe la famiglia in un podere di 9 ettari?

CARELLI, *relatore*. A questo rispondo allora con un altro argomento. Noi non dobbiamo dire che la superficie è ridotta; noi ci troviamo di fronte ad una situazione nuova. In una superficie ridotta, con le necessità lavorative di una determi-

nata forza, dobbiamo applicare mezzi di intensificazione tecnica più idonea alle esigenze del potere. Ora, il senatore Santarelli sa che in questo momento noi abbiamo possibilità vastissime di intervento, dal momento che in 1.000 metri quadrati di terreno, cioè in un decimo di ettaro (una tavola per le nostre zone) noi possiamo coltivare circa 200 quintali di pomodori, il che significa che il buon coltivatore, attraverso gli incentivi che lo Stato mette a sua disposizione, può organizzare la sua piccola azienda, intensificandone in maniera notevolissima l'attività. Abbiamo le serre, e potremo stabilire anche interventi particolari per le colture in serra. Questo settore lo dovremo esaminare in seguito, onorevoli colleghi, perchè nel 2000 (noi non ci saremo, ma voi ci sarete senz'altro) il popolo italiano avrà una consistenza di 80-90 milioni di cittadini e dovrà pur pensare a risolvere il problema alimentare, che si risolve spaziando nella gamma delle tecniche più evolute. Ed ecco il nuovo intervento per il piccolo coltivatore, il quale deve intensificare attraverso diverse colture, da quella idroponica a quella in serra: in piccolo spazio grande produzione. Ecco l'industrializzazione.

SANTARELLI. Ma questa è una enorme contraddizione.

VERONESI. Non sarebbe molto più opportuno che prima di arrivare al 2000 pensassimo a rendere produttive le nostre aziende?

CARELLI, *relatore*. Io ho fatto un riferimento: oggi vediamo produttive le nostre aziende attraverso questo cammino di intensificazione.

SANTARELLI. Non è questa una grossa contraddizione, dal momento che voi non incentivate proprio le aziende piccole perchè non le ritenete efficienti ed idonee?

CARELLI, *relatore*. Le dirò allora, senatore Santarelli, che io non sono d'ac-

cordo, ad esempio, con l'articolo 27 della legge sui prestiti quarantennali. Troveremo il modo di correggere questa particolare esperienza negativa.

SANTARELLI. Lei sta parlando a nome della maggioranza.

CARELLI, *relatore*. In questo momento esprimo un mio pensiero particolare, tanto è vero che ho detto: « io non sono d'accordo », e non: « noi non siamo d'accordo ».

Comunque troveremo il modo di riordinare il tutto su basi molto più concrete. E, per rifarmi a quello che ebbe a dire ieri l'onorevole Bellisario, presentatore del disegno di legge, che ci ha dato l'opportunità di estendere una sua proposta locale a tutto il territorio nazionale, io, richiamandomi a quello che ebbi a dire ieri, debbo dare atto che tutti gli schieramenti politici hanno positivamente lavorato per ottenere quello che abbiamo ottenuto.

Fatta questa osservazione, onorevole Moretti, io posso rivolgerle questa domanda. E allora, se in Commissione noi abbiamo lavorato come abbiamo lavorato, se abbiamo avuto la collaborazione di tutti, se tutti abbiamo avuto la possibilità di intervenire, perchè in Aula le cose cambiano, come se lo schieramento del Gruppo comunista volesse dimostrare un atteggiamento diverso da quello che in realtà ha seguito collaborando in Commissione? Io apprezzo la opera fatta e do atto a tutti gli schieramenti (posso dire anche allo schieramento liberale), della loro collaborazione. Ma non apprezzo le questioni che vengono sollevate ora in Aula per ritardare, non dico per migliorare, l'applicazione di questo disegno di legge.

Abbiamo avuto tutti la possibilità di affermare i nostri principi sulla proprietà coltivatrice. Il senatore Moretti ieri ha detto che la Democrazia cristiana agisce in modo contrastante, che il suo programma non è quello. Io rispondo che la Democrazia cristiana, fin dal 1919, allora Partito popolare, ha sempre seguito un solo indirizzo: la terra ai contadini, favorire la piccola

proprietà coltivatrice, oggi proprietà familiare coltivatrice.

M I L I L L O . Nei libri!

C A R E L L I , *relatore*. No, collega Milillo, anche nell'azione pratica. Tu che ci segui sin dal 1948 devi riconoscere che noi abbiamo esercitato questa azione, una azione positiva e continua.

Ora, quando nel quadro della formazione della proprietà coltivatrice noi entriamo nell'analisi, dobbiamo dire che qualche errore può essere stato commesso, ma che in genere lo strumento si è dimostrato valido. Onorevole Moretti, abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Lei ha parlato di spese illegittime: non lo sappiamo, sappiamo soltanto che gli assegnatari si sono dimostrati soddisfatti. Li abbiamo interrogati, onorevole Moretti, onorevole Compagnoni, siamo andati nelle sedi di ogni ente di riforma, non solo, ma abbiamo voluto riunire gli assegnatari, abbiamo voluto invitarli ad una aperta manifestazione del loro pensiero, e il loro pensiero è stato positivo. Di questo dovete darci atto, onorevoli colleghi.

C O M P A G N O N I . Positivo, ma critico.

C A R E L L I , *relatore*. La critica ha un valore costruttivo, in genere, anche se qualche volta può essere una critica distruttiva, ma in questo caso specifico la critica era costruttiva.

Il senatore Veronesi parla di revisionismo da parte nostra e parla di autocritica, come se noi avessimo abbandonato le posizioni di ieri, e mi invita ad una precisazione, se ben ricordo, sul terzo capoverso della mia modesta relazione.

Dice Veronesi che la mia relazione, in questo punto almeno (non ha riconosciuto altre mende e lo ringrazio) ha un carattere oscuro.

V E R O N E S I . È morotea!

C A R E L L I , *relatore*. Ebbene, esaminiamo allora frase per frase quanto io

ho scritto nella mia relazione. Faccio presente al senatore Veronesi che prima, quando vi era soltanto il senatore Cataldo di parte liberale ad ascoltare le mie osservazioni, avevo fatto alcune considerazioni alle quali mi riallaccio commentando questo passo della mia relazione.

Dopo aver premesso che l'articolo 4 della Costituzione prospetta il lavoro come un diritto-dovere del cittadino, facilitandone la acquisizione attraverso provvedimenti che consentano la piena utilizzazione delle capacità lavorative del cittadino, la mia relazione continua (ecco il punto oscuro): « È in questa visione del bene comune » — il lavoro per tutti — « che il Parlamento ha approvato una serie di disegni di legge intesi al riordinamento aziendale dell'agricoltura... »; fin qui mi pare che sia chiaro. Riordinamento aziendale dell'agricoltura significa completamento delle attrezzature interne e dei rapporti economici, sì da creare una impresa. E questo è stato possibile dal 1948 ad oggi attraverso le leggi sociali, attraverso le leggi incentivanti che hanno permesso la sistemazione, per quanto possibile vasta, delle aziende che operano nel quadro economico dell'agricoltura. Prosegue la relazione: « ... secondo razionali impostazioni economiche ». Quali sono queste razionali impostazioni economiche? La riunione dei tre fattori della produzione agraria, terra, lavoro e capitale, in un solo soggetto economico costituito dal lavoratore. Ecco la proprietà coltivatrice. E questo intendo dire quando dico: « ... atte a stabilire un più equilibrato rapporto tra i fattori della produzione; tali provvedimenti garantiscono anche una giusta ampiezza alle iniziative personali, facilitando l'unificazione delle funzioni economiche in una sola persona fisica », cioè l'imprenditore. Quando parlo di una giusta ampiezza delle iniziative personali, come prima ho detto rivolgendomi al senatore Cataldo, che in quel momento rappresentava in Aula il senatore Veronesi, intendo dire che l'impostazione economica deve essere questa: produzione meno spese uguali beneficio fondiario più beneficio industriale; poichè il lavoratore può rinunciare in un certo senso al beneficio industriale e al beneficio fondiario nell'esaltazione del la-

voro, e quindi nell'esaltazione della produzione, io intendo dire che è sempre più conveniente per l'agricoltura puntare sulla proprietà coltivatrice che sulla grande o media proprietà.

Ecco perchè, dicevo, ho esaminato gli aumenti produttivi che abbiamo ottenuto attraverso l'opera della piccola proprietà coltivatrice oggi e che otterremo attraverso l'opera dell'impresa familiare coltivatrice domani, ma sempre secondo una gradualità che permetterà a noi di poter camminare liberamente sulla via della perfezione.

VERONESI. L'unico elemento che non è stato riportato nelle tabelle (alcune del resto sono del 1962) è il coefficiente di produttività in relazione agli investimenti che sono stati fatti.

CARELLI, relatore. Risponderò con quanto ha detto il collega Tortora ieri: l'aumento produttivo nazionale è stato del 4,2 per cento, l'aumento produttivo nelle zone degli enti di riforma è stato del 10,9 per cento, quindi quasi tre volte di più.

VERONESI. Non se ne abbia a male: il problema è di fare il calcolo degli investimenti. Pare che questa parola, « investimenti », a voi non suoni bene.

ALBARELLO. Eravate al Governo insieme quando avete fatto queste leggi. Le avete fatte insieme, e adesso litigate per prendere i voti dagli elettori.

MILILLO. Sempre superiori a quelle del « piano verde »!

VERONESI. Non è vero quello che voi dite. Sarebbe lungo spiegare.

CARELLI, relatore. Comunque, per concludere, carissimi amici, io non posso che rilevare che questo provvedimento è uno strumento validissimo, conclusivo di un periodo di intervento statale che ha permesso all'economia nazionale di migliorare sensibilmente la posizione economica e finanziaria. Io spero che gli enti di riforma, doma-

ni enti di sviluppo, rendendosi conto della responsabilità che ancora hanno, facilitino questo passaggio e questo riscatto, evitino i ritardi e i contrattempi, e cerchino di superare tutto quello che è superabile attraverso la loro buona volontà, nella piena convinzione che oggi lo strumento uomo è all'altezza dei tempi, si può inserire nel quadro generale degli imprenditori, collaborando con lo Stato, con una volontà maggiore di quella dimostrata ieri.

Io sono convinto, onorevoli colleghi, che questo periodo che si chiude sarà la base di un periodo futuro che permetterà al Parlamento italiano e al Governo di operare con maggiore efficacia, conoscendo ormai situazioni e particolari finalità determinate anche dalla collaborazione internazionale, per dare alla nostra agricoltura un'impostazione più idonea alle esigenze nostre.

Io vi ringrazio, onorevoli colleghi, per la vostra cortese attenzione: pochi, come si dice volgarmente, ma buoni amici. Ringrazio il senatore Tortora e il senatore Bellisario per le buone parole che hanno avuto per la mia modesta fatica, ringrazio il Presidente per la sua assistenza e il Sottosegretario che ci ha seguito con molta buona volontà e con molta efficacia. Prima di essere Sottosegretario era nostro carissimo ospite nell'8ª Commissione e ha collaborato nella pienezza delle sue competenze giuridiche: abbiamo avuto da lui molti lumi e li abbiamo utilizzati. Noi speriamo che quanto in questa legge si è voluto possa essere attuato e possa costituire la base delle maggiori fortune della nostra agricoltura. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come il Senato sa, in base alla disposizione in vigore, l'assegnazione di terreni di riforma fondiaria è fatta mediante contratto di vendita con rateizzazione del prezzo in trenta annualità. Trenta annualità che, allo stato

della legislazione, non possono essere anticipatamente riscattate. Fino all'integrale pagamento del prezzo è fatto divieto all'assegnatario di alienare il terreno per atto tra vivi o di darlo in affitto o concederlo altrimenti in uso totale o parziale.

Tali limitazioni sono ora apparse eccessive, tanto più che in alcune zone dove la riforma ha portato ad un accentuato frazionamento della proprietà, come nel Fucino, sembra oggi opportuno favorire il trasferimento di terreni ai fini di un economico accorpamento. Per queste ragioni il Governo ha assunto un atteggiamento favorevole alla proposta dell'onorevole Bellisario emendata dalla Commissione competente.

Il Senato conosce il disegno di legge. Esso è diretto appunto a rimuovere il divieto del riscatto anticipato del debito dell'assegnatario verso l'ente, subordinando però l'esercizio del riscatto alla condizione che siano trascorsi 6 anni dalla scadenza del periodo di prova (che è di tre anni) e che il riscattante abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di assegnazione. Per effetto del riscatto l'assegnatario acquista il trasferimento della terra a chi non è coltivatore; molto opportunamente l'articolo 3 stabilisce che nei primi 10 anni dal riscatto l'alienazione possa essere effettuata soltanto a favore di soggetti aventi requisiti per essere considerati diretti coltivatori. In considerazione del preminente interesse pubblico dell'accorpamento fondiario, lo stesso articolo 3 attribuisce all'ente di sviluppo il diritto di essere preferito nell'acquisto dei terreni posti in vendita dall'assegnatario riscattante, per destinare tali ad operazioni di arrotondamento fondiario. La preferenza vale anche nei confronti di altri eventuali aventi diritto a prelazione. Durante il detto decennio il fondo riscattato è assoggettato inoltre al vincolo di indivisibilità secondo le norme della legge 3 giugno 1940, n. 1078. Nella relazione il senatore Carelli rileva che la citata legge n. 1078 è senz'altro applicabile per i poteri della riforma fondiaria ed è per questa ragione che la nuova norma appare evidentemente un vantaggio per gli assegnatari in quanto limita a 10 anni l'ef-

ficacia del vincolo che la legge stessa stabilisce in via permanente.

Le altre disposizioni della proposta di legge sono dirette a regolare la determinazione ed il pagamento del prezzo di riscatto, la pubblicità degli atti di trasferimento dei fondi riscattati, gli effetti della inosservanza delle suaccennate norme limitative della disponibilità dei fondi medesimi. Si provvede altresì a dare una interpretazione autentica alle disposizioni della legge Sila, che regola la successione del rapporto di assegnazione in caso di morte dell'assegnatario. Si provvede altresì a fissare norme speciali per gli assegnatari della zona del Fucino.

Ritengo che il disegno di legge possa essere ancora migliorato ed ho visto già degli emendamenti al riguardo. Ritengo che sia senz'altro opportuno precisare la misura degli interessi che il riscattante deve corrispondere ove si avvalga della facoltà, contemplata dal secondo comma dell'articolo 2, di versare metà del prezzo in dieci rate annuali. Tale interesse dovrebbe essere fissato per l'appunto all'1 per cento, che corrisponde alla misura applicata alle annualità ordinarie corrisposte dagli assegnatari della riforma. È opportuno infine fissare una più precisa disciplina della successione del rapporto di assegnazione. Mi sembra altresì opportuno che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 sia resa operante nei confronti di tutti gli assegnatari riscattanti e non solo di quelli del territorio del Fucino, e quindi che formi oggetto di un separato articolo.

Questo è quanto attiene agli aspetti tecnici della legge. Per quanto attiene agli aspetti politici, non ritengo di dover abusare dell'attenzione del Senato soprattutto dopo che la parte politica di tutta la questione oggi oggetto di discussione è stata molto opportunamente trattata, con rara perizia e competenza, dall'ottimo relatore Carelli, che indubbiamente in questo campo ha facilitato il compito del rappresentante del Governo.

Un discorso politico di risposta a tutti i senatori intervenuti ci porterebbe molto lontano e mi pare quindi che sia opportuno risparmiarlo al Senato. Una risposta però

il senatore Veronesi la merita anche dal rappresentante del Governo, soprattutto su quel punto dove egli ha creduto di rinvenire una specie di autocritica sul modo con cui è stata condotta la riforma.

Molto brevemente, senatore Veronesi: tutt'altro che autocritica. L'agricoltura non ha parametri fissi, questo lo sappiamo benissimo; si possono avere modelli di raffronto soprattutto per quanto riguarda l'assetto finale che dobbiamo raggiungere in questo settore, ed è chiaro che la nostra politica al riguardo tende a creare proprietà ed operatori agricoli validi ad ogni livello. Ma noi nel perseguire tale finalità non possiamo e non intendiamo prescindere dall'aspetto economico e sociale delle situazioni nelle quali operiamo. Di qui il nostro impegno primario, che confermiamo, diretto alla formazione e alla valorizzazione soprattutto di aziende familiari che siano valide di per se stesse e ancora di più attraverso la cooperazione.

Nel caso di specie, molto opportunamente il senatore Bellisario ha messo in rilievo il perchè, ad esempio, 13 mila ettari del Fucino dovettero essere ripartiti tra circa ben 9 mila assegnatari. Questa era in quel momento la pressione demografica sull'agricoltura in quella zona, e non solamente in quella zona; non si potevano sacrificare alla legge economica pura le aspettative di tante famiglie che non trovavano altra possibilità di impiego se non sulla terra. Ma ora che tale pressione, per varie ragioni, tende a diminuire, è doveroso intervenire favorendo, come si fa con questo disegno di legge, un ordinato accorpamento, che pur tuttavia faccia salvo l'interesse pubblico che è stato il motivo preminente della riforma.

Per queste, e per altre ragioni che il Senato conosce, il Governo ritiene che il disegno di legge si muova nell'ambito della politica perseguita e, confermando la sua adesione ad esso, confida nella sua approvazione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

G E N C O , Segretario:

Art. 1.

Gli assegnatari dei terreni di riforma fondiaria e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi 6 anni dalla scadenza del periodo di prova e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto a tutti gli obblighi comunque derivanti dal rapporto di assegnazione.

Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo.

P R E S I D E N T E . I senatori Moretti, Gomez d'Ayala, Cipolla, Conte, Compagnoni e Santarelli hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « sei anni » con le altre: « tre anni ».

Il senatore Moretti ha facoltà di svolgerlo.

M O R E T T I . Ho cercato ieri sera, nel mio intervento in sede di discussione generale, di dimostrare l'assurdità di inserire nel disegno di legge l'obbligazione per l'assegnatario, per aver diritto al riscatto della terra, di aver superato nove anni di stabilità sul fondo. La legge di riforma fondiaria, riportata anche nei contratti di assegnazione, stabilisce che bastano tre anni di prova. Ritengo quindi, senza riaprire un discorso, che quando un assegnatario abbia superato i tre anni di prova — con il nostro emendamento si chiedono tre anni di prova più tre anni di garanzia — tale periodo sia sufficiente; e riteniamo che un emendamento in tal senso dia sufficienti garanzie sia agli enti di riforma sia al legislatore.

Sono quindi del parere che la nostra proposta di dare la possibilità del riscatto a un assegnatario dopo sei anni che risiede

sul fondo possa essere accolta anche dai colleghi della maggioranza, in quanto, ripeto, dà sufficienti garanzie.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

* **CARELLI, relatore.** Io vorrei ricordare all'onorevole Moretti che questo argomento lo abbiamo già discusso in Commissione e, mi ricorda il Presidente, ampiamente. Vi sono state delle ragioni per le quali abbiamo ritenuto di non doverlo accettare. Si tratta, in ultima analisi, della necessità di un'organizzazione aziendale, e 9 anni rappresentano il minimo per poter organizzare, dal punto di vista tecnico e strumentale, un'azienda. Ecco perchè abbiamo parlato di 9 anni compresi i tre anni di prova, non tanto riferendoci ai coltivatori, agli assegnatari, quanto all'azienda. Tant'è vero che all'ultimo comma del primo articolo noi non teniamo più conto del periodo relativo alla permanenza dell'assegnatario, quando si sono succeduti diversi assegnatari, perchè ci riferiamo più all'organizzazione interna che alle caratteristiche, chiamiamole così, personali dei coltivatori. Ecco pertanto che i 9 anni si riferiscono ad un periodo necessario per l'organizzazione dell'azienda, a partire, direi quasi — e parla un competente — dalla rotazione culturale; una rotazione più o meno razionale è quella novennale, me lo insegna l'onorevole Moretti. Ed anche per questo il periodo che noi abbiamo scelto è un periodo particolarmente di valore tecnico più che di valore psicologico.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, la Commissione non ritiene di dover accogliere l'emendamento dell'onorevole Moretti.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono contrario all'emendamento.

CONTE. Onorevole Sottosegretario, può dichiararsi d'accordo con le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole relatore?

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ho detto che esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al primo comma dell'articolo 1 dai senatori Moretti, Gomez D'Ayala ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Moretti, Gomez D'Ayala, Cipolla, Conte, Compagnoni e Santarelli hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 1, le parole da: « e l'assegnatario o l'avente causa » sino alla fine.

Il senatore Moretti ha facoltà di svolgerlo.

MORETTI. Il nostro emendamento tende a sopprimere, come ho affermato ieri sera, la frase che si vuole inserire nel disegno di legge tendente ad affermare che l'assegnatario, per avere diritto al riscatto anticipato della terra, deve aver adempiuto a tutti gli obblighi comunque derivanti dal rapporto di assegnazione. Questo articolo è un articolo molto restrittivo, molto discriminatorio perchè diamo in mano agli enti ed anche al legislatore la possibilità di fare delle discriminazioni: infatti gli obblighi tra enti e assegnatari sono infiniti, non li conosciamo forse neanche noi quanti sono. Può darsi che tra questi obblighi gli enti di riforma abbiano la possibilità di fare una discriminazione. Per questo noi proponiamo il nostro emendamento tendente a togliere dal disegno di legge questa infinità di obblighi in modo da dare a tutti gli assegnatari la possibilità di riscattare il fondo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* **CARELLI, relatore.** Il senatore Moretti sa che l'assegnazione delle terre è stata fatta attraverso un disciplinare creando dei rapporti economici tra assegnatari ed enti. È logico che l'applicazione di questa

legge presuppone la soluzione di questi rapporti economici; diversamente noi avremmo dei gravami e degli ostacoli che comprometterebbero il buon andamento dell'azienda futura, quando invece noi vogliamo garantire che l'azienda sorga sana, solidamente impostata, secondo un criterio economico valido. Se noi iniziamo una nuova attività imprenditoriale con gravami eccessivamente pesanti, che debbono essere comunque affrontati, metteremo a dura prova il risultato positivo di questa iniziativa. Meglio quindi che l'interessato rimanga sottoposto all'assistenza di un ente che lo ha guidato dall'inizio e che in questa condizione chiarifichi la sua posizione, dopo di che potrà chiedere il riscatto. Per queste ragioni, signor Presidente, la Commissione è contraria all'emendamento proposto.

SANTARELLI. Ma chi le dice che la discriminazione riguarda soltanto il problema economico?

CARELLI, *relatore*. Io mi riferisco a quell'aspetto: è un collegamento inevitabile.

SANTARELLI. Non è vero.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario per le stesse ragioni espresse dal relatore.

CONTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE. Signor Presidente, credo che questo sia uno dei punti più importanti del provvedimento, ed è perciò che sento il bisogno di dichiarare come questo disegno di legge, che indubbiamente rappresenta da parte del parlamentare che l'ha

proposto e dei parlamentari che l'hanno discusso e portato fino a questo punto, una prova di buona volontà, purtroppo è inficiato da alcune gravi discriminazioni. Vi è la discriminazione che fa sì che la maggioranza degli assegnatari resti nel ghetto dei *minus habentes*, di coloro i quali sono sottoposti ad una tutela che rappresenta il contrario preciso del dichiarato indirizzo di tutta la politica governativa, cioè dell'indirizzo che, come almeno viene detto in tutti i documenti e in tutte le dichiarazioni, tende a sviluppare lo spirito imprenditivo. Noi dimentichiamo l'80 per cento degli assegnatari che per colpe non loro, ma di sbagliati indirizzi che hanno avuto enti che essi non potevano controllare, si trovano in condizioni di minor floridezza economica e hanno dovuto fare dei debiti; non solo, ma inserendo una clausola di questo tipo si arriva ad un vero e proprio ricatto. Molti dei debiti che gli assegnatari hanno, molte delle insolvenze degli assegnatari non derivano da una impossibilità di pagamento, ma da un disaccordo sulla legittimità e sull'ammontare del debito. Non si è riusciti cioè ad avere tra assegnatari ed enti di riforma una chiarificazione dei conti; ed è per ciò che sono venute fuori queste discrepanze. Oggi si dice a questo assegnatario: tu ha litigato e hai resistito per tredici anni perchè ritenevi ingiusta questa spesa; adesso noi ti facciamo un vero e proprio ricatto. Se vuoi diventare padrone della terra devi cedere su questa questione, su questo che tu ritieni un tuo diritto e che purtroppo fino ad oggi non ti è stato riconosciuto (anche se è stato in parte riconosciuto, in quanto si è proceduto ad accantonamenti, a congelamenti, a proroghe eccetera). Ecco quindi perchè noi riteniamo inaccettabile questo articolo e perchè poniamo alla coscienza di coloro i quali veramente vogliono (e sono l'enorme maggioranza di questa Camera) arrivare a dare la possibilità all'assegnatario di diventare un piccolo imprenditore agricolo, che l'assegnatario abbia sul serio la possibilità di riscattare e perciò ci permettiamo di raccomandare a tutti i colleghi l'accoglimento del nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Moretti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Milillo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 1, le parole: « abbia adempiuto a tutti gli obblighi comunque derivanti dal rapporto di assegnazione », con le altre: « abbia adempiuto agli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione ».

Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

M I L I L L O . Signor Presidente, signori senatori, io credo che la soluzione giusta sarebbe stata di sopprimere ogni riferimento agli obblighi derivanti dal rapporto di assegnazione. Ma, una volta respinto l'emendamento Moretti, credo che il Senato non possa fare a meno di addivenire quanto meno ad una soluzione intermedia qual è quella che io propongo. Propongo, in definitiva, di riportare il problema nei termini del diritto contrattuale generale, di riportarlo ai principi generali della legislazione che regola la materia dei contratti.

In materia di adempimento o inadempimento contrattuale non si fa mai richiamo all'osservanza di ciascun obbligo, sia esso di maggiore o minore importanza, sia esso essenziale, sia esso futile. In linea di principio, quando si parla di osservanza di un contratto, anche ai fini dell'eventuale risoluzione, ci si richiama sempre all'essenza del contratto.

Nel codice civile questo è principio pacifico e generale, il principio cioè che si può parlare di inadempimento solo quando le inadempienze siano di rilevante importanza, quando costituiscano l'essenziale delle obbligazioni assunte con il contratto.

Ora, in un caso di queste genere, in cui il capitolato cui si riferiva il senatore Carelli, il capitolato cioè di assegnazione degli enti di riforma, è stato sempre estremamente minuzioso estremamente rigido, noi non possiamo lasciare al consiglio di amministrazione

ne dell'ente l'arbitrio di negare la possibilità del riscatto anticipato anche quando, per avventura, si tratti di inosservanze del tutto irrilevanti, comunque accessorie o insignificanti.

Ecco perchè io dico che, piuttosto che parlare di tutti gli obblighi « comunque derivanti » dall'assegnazione, come oggi si esprime l'articolo, sia più giusto e più conforme ai principi generali del codice civile parlare di « obblighi essenziali derivanti » da tale rapporto, escludendo così il caso, speriamo raro ma pur sempre possibile, in cui si neghi il riscatto anche per inosservanza di questioni di dettaglio.

Questo è lo spirito del mio emendamento e credo che non ci possa essere motivo valido per respingerlo, perchè si inserisce nel quadro generale della legge la quale vuole favorire e non ostacolare il riscatto anticipato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* **C A R E L L I , relatore.** Posso anche condividere quanto ha detto il senatore Milillo, però c'è un dubbio: bisognerebbe stabilire quali sono gli obblighi essenziali. Forse il pagamento delle quote di ammortamento, cioè chi paga la quota di ammortamento si può dire che è perfettamente a posto? Vuol dire questo il senatore Milillo?

Comunque la Commissione non esprime alcun parere e si rimette al giudizio dell'Assemblea.

B E L L I S A R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L L I S A R I O . Concordo con le argomentazioni svolte in Aula dal senatore Milillo; quindi voterò a favore di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io concordo con quanto ha detto il relatore, anche se ho delle perplessità. Si sente parlare di arbitri; per evitarli è bene che le leggi siano chiare e non contengano delle discrezionalità quando ciò è possibile. Nella specie non vedo quale ente di riforma possa negare il riscatto se ritiene che ci sia stato l'adempimento degli obblighi essenziali; però se accettiamo la proposta formulazione apriamo la porta ad una discrezionalità che, a mio personale avviso, quando è possibile dovrebbe essere evitata nella legge (*commenti dall'estrema sinistra*). Queste osservazioni le ho fatte a titolo personale. Ad ogni modo il Governo, così come la Commissione, si rimette all'Assemblea.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Desidero far presente che ci sono centinaia di sentenze in materia contrattuale che stabiliscono i criteri da seguire per stabilire quando si tratti di obbligo contrattuale essenziale e quando di obbligo che essenziale non è. Sono principi generali; non capisco perchè proprio in questo caso dovremmo temere l'applicazione di questi principi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato sul primo comma dell'articolo 1 dal senatore Milillo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione procederemo alla controprova. Chi non approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli assegnatari dei terreni di riforma fondiaria e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 12 maggio

1950, n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi 6 anni dalla scadenza del periodo di prova e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto agli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione.

Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Moretti, Gomez D'Ayala, Cipolla, Conte, Compagnoni e Santarelli hanno presentato un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 1 un articolo 1-bis. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge sono estinti tutti i debiti contratti dagli assegnatari nei confronti degli Enti anteriormente al 1960.

Quelli contratti successivamente a tale epoca sono rateizzati in un periodo di 10 anni senza interessi.

PRESIDENTE. Il senatore Moretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MORETTI. Onorevoli colleghi, della questione in oggetto non si parla solo oggi, ne abbiamo già molto parlato: è un problema che si dibatte da oltre dieci anni nelle organizzazioni sindacali e fra gli appartenenti a questa nuova categoria di contadini. Tutti hanno affermato — e l'ha riaffermato stamane anche il relatore Carrelli — che con questa riforma si vogliono costituire delle efficienti e solide aziende contadine. Noi vogliamo fare di questi assegnatari i veri protagonisti della riforma.

ma; vogliamo un tipo di contadino nuovo, moderno, autonomo, indipendente, imprenditore. Queste del resto, come ieri ho ricordato, sono state anche le parole dell'onorevole Fanfani, queste sono state le affermazioni dell'onorevole Medici. Sempre, quando hanno parlato degli assegnatari, hanno detto queste bellissime e apprezzabili cose. Ma io ho dimostrato che questi principi, dopo quindici anni dall'applicazione della riforma, per la grande maggioranza non sono divenuti realtà. Stamattina ho chiesto al relatore Carelli di dimostrare anche il reddito degli assegnatari, cioè il reddito netto, che è essenziale per il contadino. Questo reddito, da una indagine che io ritengo sia fedele, perchè è stata fatta dagli enti di riforma della Maremma toscolaziale, è stato dimostrato che non supera le 300 lire *pro capite* giornaliere. Allora si capisce perchè questa massa di assegnatari si trovi carica di debiti che, come possiamo dimostrare, arrivano fino a 2 milioni di lire; debiti che non sono derivanti dal costo del podere o della casa o delle scorte, ma debiti annuali che i contadini si sono portati dietro anno per anno, con gli interessi, che vanno sempre dal 3,50 al 4 per cento, e poi vanno all'8 e al 9 nel secondo anno; debiti che sono sulle loro spalle da decine di anni.

Abbiamo potuto anche dimostrare che la responsabilità di questi debiti non può essere fatta ricadere sugli assegnatari. Terre cattive, molte volte terre dove i raccolti sono andati persi e distrutti per mancanza di opere da parte degli enti; redditi molte volte persi, esperimenti fatti dagli enti di riforma anche contro la volontà degli assegnatari. Abbiamo dimostrato anche che le opere molte volte sono fatte male (nelle case, negli accessori, nelle stalle, nei pozzi artesiani, negli spietramenti, negli impianti arborei); opere che sono state fatte gravare sugli assegnatari e di cui gli assegnatari non possono portare la responsabilità. E allora noi vogliamo lo hanno anche chiesto organizzazioni come l'Alleanza dei contadini, la CISL, l'organizzazione di Bonomi — una sanatoria di questi debiti, in modo da liberare questi assegnatari del peso che

grava su di loro, ed anche perchè, come affermano queste organizzazioni, di questi debiti gli assegnatari non hanno responsabilità. Fra le spese e i ricavi dell'azienda di un assegnatario non si è potuto far quadrare il bilancio, cioè fra le spese da una parte che sono state fatte e condizionate dagli enti, e i ricavi della terra. Questo assegnatario ha lavorato, si è sacrificato, ha fatto debiti: perchè oggi vogliamo ancora continuare a far gravare questo peso ingiustificato sulle sue spalle? Ecco perchè, onorevoli colleghi, questo problema che è importante, che è grosso, che è un problema che molte volte provoca tristezza in intere famiglie (perchè voi sapete che quando una famiglia ha dei debiti, quando in una famiglia c'è la miseria, c'è molte volte anche la discordia), è un problema non solo giuridico, non solo contrattuale, ma è anche un problema morale; e per questo noi richiamiamo la vostra attenzione perchè accogliate questo emendamento che renderebbe giustizia a tante famiglie di assegnatari.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* **C A R E L L I , relatore.** Signor Presidente, quello che chiede l'onorevole Morretti a me pare in contrasto con le possibilità attuali degli enti, a parte che il secondo comma del suo articolo potrebbe essere eliminato perchè rientra nelle direttive delle nuove leggi. È logico che l'imprenditore di nuova, chiamiamola così, formazione attinga dalla legge che stiamo discutendo i fondi necessari alla conduzione. Ma la prima parte è preoccupante, lo ha detto lui stesso; è un problema grosso. Già precedentemente lo Stato ha concesso agevolazioni sensibilissime agli assegnatari ed ha stabilito attraverso particolari indirizzi l'accettazione di un criterio di sopportabilità che ha portato la stima dei valori che debbono essere considerati ai fini del riscatto a quel livello così basso e così conveniente per l'assegnatario. Aggravare la situazione econo-

mica a carico degli enti significherebbe aggravare la situazione economica a carico dello Stato. C'è inoltre la parte ostativa dell'articolo 81 della Carta costituzionale. Detto questo, non è possibile accettare questo articolo aggiuntivo senza turbare realmente l'equilibrio economico dell'iniziativa che è stata presa.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio negare che il problema esista; ne riconosco l'ampiezza e la portata. Non so se è stato esaminato in Commissione. So di certo che ha l'aspetto di una specie di amnistia, e questa richiesta comporta indubbiamente un esame finanziario che non può essere improvvisato, così come ha detto il relatore. Nè a mio modo di vedere questo problema può considerarsi come accessorio di questa legge, perchè è un problema importante che dovrebbe essere oggetto di ponderato ed autonomo esame. Per un motivo di serietà debbo aggiungere che è necessario evitare per quanto possibile di creare dei precedenti che potrebbero essere invocati da varie altre categorie di debitori dello Stato e di altri enti pubblici con grave pregiudizio della finanza. Per questi motivi il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1-bis, proposto dal senatore Moretti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

In via subordinata i senatori Moretti, Gomez D'Ayala, Cipolla, Conte, Compagnoni e Santarelli hanno presentato un altro emendamento tendente anch'esso ad inserire dopo l'articolo 1 un articolo 1-bis. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, *Segretario:*

Art. 1-bis.

È costituita presso ciascun Ente una Commissione paritetica con tre rappresentanti degli assegnatari e tre rappresentanti di ciascun Ente per procedere al riesame della situazione debitoria dei singoli assegnatari; ad una congrua riduzione dei debiti stessi in proporzione della redditività aziendale; alla rateizzazione dei debiti residui.

PRESIDENTE. Il senatore Moretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MORETTI. Abbiamo proposto questo emendamento aggiuntivo, articolo 1-bis, perchè nella Commissione di agricoltura alcuni colleghi della maggioranza riconobbero la fondatezza della nostra richiesta. Gli onorevoli Medici e Carelli facevano parte con il sottoscritto di una sottocommissione con il compito di pervenire ad un esame dei debiti che gravavano su questi assegnatari. Ricordo che l'onorevole Medici fece anche una proposta; egli riteneva difficile e complesso riaprire il problema della revisione per stabilire la giustezza o meno e la responsabilità o meno e proponeva di fare una riduzione forfettaria che si aggirava dal 30 al 50 per cento di questi debiti. Dopodichè, invece, nel disegno di legge che è venuto al nostro esame è sparito questo parziale accoglimento da parte dei colleghi della maggioranza. E allora il problema rimane nel dubbio.

Questi debiti esistono, ed anche il Sottosegretario e l'onorevole Carelli in questo momento hanno affermato che i debiti esistono, che è un grosso problema, e riconoscono che è un problema che bisognerà pure affrontare.

Ora, trovandoci di fronte a questi complessi problemi, anche in altre circostanze noi abbiamo proposto ed accolto la costituzione di una Commissione. Ebbene, noi proponiamo in questo caso che sia « costituita presso ciascun Ente una Commissione

ne paritetica con tre rappresentanti degli assegnatari e tre rappresentanti di ciascun Ente per procedere al riesame della situazione debitoria dei singoli assegnatari; ad una congrua riduzione dei debiti stessi in proporzione della redditività aziendale; alla rateizzazione dei debiti residui ».

Praticamente, quindi, noi vi proponiamo di costituire una Commissione tra enti ed assegnatari per una revisione, per vedere come sono nati, come sono cresciuti questi debiti, a chi è da attribuirne la responsabilità; per vedere come si possono ridurre, sanare, congelare, ed anche come si possono rateizzare senza portarsi dietro degli interessi residui passivi.

È quindi una proposta ragionevole, che si propone lo scopo di andare a vedere come stanno le cose, per accertare la verità, per fare giustizia su questa situazione, su questa realtà che da anni si sta discutendo nelle zone di riforma.

Pregherei pertanto i colleghi di non respingere questa nostra proposta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* C A R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, non è che io voglia indicare o affermare che vi è preclusione rispetto all'altro articolo che abbiamo respinto, ma qui si vuole addirittura organizzare e costituire una Commissione d'inchiesta! Si parla infatti di rappresentanti degli assegnatari e di rappresentanti di ciascun ente « per procedere al riesame della situazione debitoria dei singoli assegnatari » e così via.

Questa, caro Moretti, è una Commissione rallentatrice! Do atto all'amico Moretti della sua generosa volontà di venire incontro alle esigenze degli assegnatari. Noi non mancheremo di esaminare di volta in volta certe particolari situazioni, ma questo intervento di carattere generale attraverso la costituzione di una Commissione, che ha tutto l'aspetto di una Commissione d'inchiesta, a me pare turbativo e rallentatore.

Pertanto, onorevole Presidente, io credo, a nome della Commissione, di non poter

accettare l'emendamento. Questo dico anche in considerazione del fatto che subentreranno, domani, gli enti di sviluppo e con gli enti di sviluppo noi abbiamo tutte le garanzie; e a me pare che potranno essere anche riesaminate le posizioni degli assegnatari.

M O R E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O R E T T I . Mi permetta, signor Presidente, di rivolgere una domanda al senatore Carelli. Io ho voluto risparmiare talune considerazioni per non inasprire un dialogo aperto tra noi e voi, senatore Carelli; però insisto su questo emendamento perchè, diversamente a quanto accade a un mezzadro e, vorrei dire, anche a un bracciante — che sono poi dei dipendenti, non sono imprenditori come lei li chiama — i quali hanno il diritto, come pure un salariato qualsiasi, di andare a contrattare la revisione dei conti annuali, assistiti anche da una organizzazione di fiducia, questo all'assegnatario è stato sempre negato.

C A R E L L I , *relatore*. Vi sono gli organi sindacali che possono intervenire.

M O R E T T I . All'assegnatario è stato sempre tolto il diritto di andare a contrattare questa revisione annuale. Ecco perchè questa era l'occasione buona per ristabilire una situazione di giustizia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento subordinato presentato dai senatori Moretti, Gomez D'Ayala ed altri tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, un articolo 1-bis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

S A N T A R E L L I . Questo è grave, onorevole Carelli! (*Repliche del senatore Carelli*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , *Segretario:*

Art. 2.

Il prezzo di riscatto di cui al precedente articolo è determinato sulla base dei piani di ammortamento predisposti dagli Enti di riforma ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.

Il riscatto può essere accordato anche dietro versamento immediato di un'anticipazione pari alla metà del residuo prezzo dovuto e dietro pagamento, in rate annuali e nel periodo massimo di dieci anni, della rimanente somma.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente cedente, verificata l'esistenza dei requisiti legali, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalità del riscatto, è allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.

La stipula dell'atto di trasferimento per riscatto con pagamento rateizzato comporta l'iscrizione di ipoteca legale a favore dell'Ente cedente per il residuo prezzo e accessori.

P R E S I D E N T E . Il senatore Milillo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « pari alla metà » con le altre: « pari ad un terzo ». Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

M I L I L L O . Il nostro emendamento tende a facilitare e diffondere il riscatto, data la eseguità dei redditi dei contadini, delle piccole aziende e in particolare degli assegnatari, come è provato dalle loro posizioni debitorie verso gli enti, per i quali il fatto di dover sborsare l'anticipazione di una metà del prezzo di riscatto costituisce un serio ostacolo all'applicazione estesa di questo provvedimento. Io credo che non ci debbano essere difficoltà per ridurre questa anticipazione dalla metà a un terzo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore.* Questo problema è stato ampiamente discusso in Commissione e per le stesse ragioni dette in Commissione non posso accettare l'emendamento.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto all'articolo 2 dal senatore Milillo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « con l'interesse dell'1 per cento ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

C A R E L L I , *relatore.* Signor Presidente, la Commissione è d'accordo nel precisare il carico di interesse perchè potrebbe essere applicato un interesse molto maggiore.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

I senatori Moretti, Gomez D'Ayala, Cipolla, Conte, Compagnoni e Santarelli hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere in fine all'articolo 2 il seguente comma:

« Dall'entrata in vigore della presente legge, alla clausola di riservato dominio contenuta nei contratti di assegnazione sarà sostituita l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui al comma precedente per tutto il residuo prezzo dovuto dagli assegnatari che

non esercitano la facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Il senatore Moretti ha facoltà di svolgerlo.

M O R E T T I . Anche con questo nostro emendamento si chiede che a quella parte degli assegnatari che per ragioni obiettive, finanziarie ed economiche non possono riscattare il fondo debba essere tolto il riservato dominio per iscrivere l'ipoteca legale a garanzia dell'ente. Anche questo nostro emendamento vuole dimostrare che il riservato dominio sulla terra dell'assegnatario non solo è un grave ostacolo allo sviluppo produttivo della terra ma anche alla formazione della figura tipica dell'assegnatario che dovrebbe essere quella di un coltivatore diretto proprietario della terra che lavora. Non avendo titolo di proprietà l'assegnatario, con il riservato dominio da parte dell'ente, non può ricorrere alle banche per il credito, non può decidere della conduzione del proprio fondo, non può nemmeno, come ho affermato anche ieri sera, ricorrere a quei modesti benefici derivanti dalle leggi agrarie, compreso il « piano verde ». Perchè questo? Perchè, mancando il titolo di proprietà, gli assegnatari debbono ricorrere al nulla-osta, al benessere degli enti di riforma. Permettetemi di ricordare a questo punto, onorevoli colleghi, i numerosi fatti anche di natura politica che si sono verificati nelle zone di riforma. Con la mancanza di questo titolo di proprietà l'assegnatario è imbrogliato, è soffocato, è ricattato: era nelle mani degli enti di riforma ieri, sarà nelle mani degli enti di sviluppo domani. Ho dimostrato anche al collega relatore, senatore Carelli, fatti assurdi che si sono verificati. Infatti nelle zone espropriate, assegnate da 15 anni con contratto di compra-vendita, malgrado la natura di questo contratto, gli enti, attraverso le direzioni generali, si sono consorziati con i vecchi proprietari in riserve di caccia su queste terre che gli assegnatari lavorano da 15 anni e per le quali pagano il riscatto. Ecco perchè noi insistiamo affinché nei confronti degli assegnatari che non possono, per ragioni finanziarie ed oggettive, riscat-

tare il fondo il riservato dominio sia sostituito con l'iscrizione dell'ipoteca legale per garanzia dell'ente. Questo favorirà e faciliterà quell'autonomia dell'imprenditore libero ed autonomo che voi tutti chiedete e volete.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* **C A R E L L I , relatore.** Signor Presidente, nel provvedimento in esame, la figura dell'assegnatario si presenta come possessore e non come proprietario nella integrità del concetto. E non c'è ancora trasferimento di proprietà. Ora, il voler cambiare adesso un rapporto tra assegnatario di un bene non ancora trasferito e l'ente ancora proprietario e avente certi diritti potrebbe, anzichè facilitare, turbare il compito del trasferimento stesso. Pertanto, ad evitare complicazioni, incertezze, confusioni, ritengo, signor Presidente, che, non essendoci trasferimento, (quello anche apparentemente valido, intendiamoci bene, ma secondo me giuridicamente possibile), noi non possiamo accettare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con le ragioni esposte dal relatore. Tra le altre ve ne è una di ordine giuridico. Noi sappiamo che l'interesse pubblico preminente della riforma è quello di vietare, tra l'altro, che le terre di riforma vadano a chi non è coltivatore diretto.

Come è possibile evitare una cosa di questo genere? Evidentemente trascrivendo una garanzia legale la quale sia opponibile ai terzi. Se noi trascriviamo un riservato dominio, ove il terzo acquirente non sia coltivatore diretto, può esservi una efficace impugnativa da parte dell'ente. Se invece trascriviamo puramente e semplicemente una ipoteca legale, cosa avviene? Che il terzo acquirente

si considera in buona fede, perchè non ha trovato trascritto un riservato dominio, e tutt'al più è tenuto al pagamento di quanto dovuto per ipoteca legale, non però alla restituzione del fondo.

È per queste ragioni che il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 proposto dal senatore Moretti e da altri senatori.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato, di cui do lettura:

Art. 2.

Il prezzo di riscatto di cui al precedente articolo è determinato sulla base dei piani di ammortamento predisposti dagli Enti di riforma ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.

Il riscatto può essere accordato anche dietro versamento immediato di un'anticipazione pari alla metà del residuo prezzo dovuto e dietro pagamento, in rate annuali e nel periodo massimo di dieci anni, della rimanente somma, con l'interesse dell'1 per cento.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente cedente, verificata l'esistenza dei requisiti legali, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalità del riscatto, è allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.

La stipula dell'atto di trasferimento per riscatto con pagamento rateizzato comporta l'iscrizione di ipoteca legale a favore dell'Ente cedente per il residuo prezzo e accessori.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 3.

SIMONUCCI, Segretario:

Art. 3.

Per 10 anni dalla data di riscatto il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078. Per lo stesso periodo di tempo il fondo riscattato potrà essere alienato soltanto a favore di coltivatori diretti o di altri coltivatori manuali della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo stesso unito a quelli eventualmente posseduti.

Al solo fine di operazioni di arrotondamento fondiario l'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parità di condizioni ed anche nei confronti di altri aventi diritto a prelazione.

L'assegnatario che nel predetto decennio vuole alienare il proprio fondo o una parte di esso deve notificare all'Ente la proposta di alienazione, indicando il prezzo. Il diritto di prelazione deve essere esercitato dall'Ente nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Il fondo riscattato non potrà, per il periodo di tempo indicato nel primo comma, essere ceduto in fitto o comunque a qualsiasi altro titolo se non previa autorizzazione dell'Ente, e in ogni caso, solo a coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno principale e l'altro subordinato, da parte dei senatori Veronesi, Cataldo e Rovere. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, Segretario:

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo, che inizia con le parole: « Per lo stesso periodo di tempo ... » sino alla fine e sopprimere inoltre i commi secondo, terzo e quarto.

In via subordinata, al primo comma, dopo le parole: « legge 3 giugno 1940, n. 1078 », inserire le altre: « Gli assegnatari proprietari del fondo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge possono alienare o conferire i fondi riscattati a società che si propongono lo scopo di ricomposizione e di riordino fondiario, previo parere favorevole dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ».

PRESIDENTE. Il senatore Cataldo ha facoltà d'illustrare questi emendamenti.

CATALDO. Gli emendamenti sono già stati svolti dal senatore Veronesi. Li manteniamo e ci rimettiamo alla Commissione e al Governo nella speranza che vengano accolti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

CARELLI, *relatore*. La Commissione è contraria perchè gli emendamenti comportano un diverso indirizzo politico.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario. La proposta liberale tende a stabilire un diverso indirizzo, come già ha osservato il relatore; gli emendamenti liberali, nel complesso, vogliono arrivare a quello cui inconsapevolmente poteva portare l'emendamento Moretti, ossia ad una certa liberalizzazione dei fondi oggetto di riforma.

Inoltre debbo osservare che l'ente di sviluppo deve essere preferito se è vero che uno dei concetti che ispirano la riforma è quello della possibilità di accorpamenti secondo il pubblico interesse.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato in via principale dai senatori Veronesi, Cataldo e Rovere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Cataldo, mantiene l'emendamento presentato in via subordinata?

CATALDO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 4.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Art. 4.

I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione.

A tutti gli atti e formalità relativi a tale acquisto si applicano le riduzioni e le agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Veronesi, Cataldo e Rovere. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati », con le altre: « Il vincolo di cui al precedente articolo deve essere specificamente indicato ».

PRESIDENTE. Questo emendamento è precluso.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 5.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Art. 5.

Qualora siano violate le norme di cui all'articolo 3, l'azione di annullamento può essere esercitata entro 5 anni dagli aventi diritto, ivi compreso l'Ente, salvi gli effetti del possesso previsti dagli articoli 1148 e seguenti del Codice civile.

PRESIDENTE. I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo. Senatore Cataldo, lei insiste su questo emendamento?

CATALDO. Rinunzio all'emendamento.

PRESIDENTE. Sull'articolo 5 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Carelli. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'azione di annullamento del contratto effettuato in violazione delle norme di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge si prescrive in cinque anni e può essere esercitata dall'Ente o da chiunque vi abbia interesse, salvi in ogni caso gli effetti previsti dagli articoli 1148 e seguenti del Codice civile ».

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* CARELLI, *relatore*. È una questione di carattere formale. Nell'articolo 5 si fa riferimento solo all'articolo 3, mentre occorre far riferimento anche all'articolo 8 per quanto concerne la violazione di alcuni indirizzi. Ecco perchè propongo all'Assemblea di accettare, in sostituzione dell'articolo 5, il nuovo testo da me proposto, che è stato accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, presentato dal senatore Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 6.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è così modificato:

« All'assegnatario che muore prima di aver pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16.

In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui all'articolo 16, subentra il coniuge non legalmente separato per sua colpa che abbia i requisiti richiesti ».

Poichè il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente a sostituire gli articoli 6 e 7, si dia lettura anche dell'articolo 7.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Art. 7.

Restano salve le norme della successione disciplinate dal Codice civile sui diritti di cui all'articolo 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230, che devono essere liquidati da chi subentra nel rapporto di assegnazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dal senatore Carelli tendente a sostituire gli articoli 6 e 7.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Sostituire gli articoli 6 e 7 con il seguente:

Art. . . .

Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

In mancanza di dipendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui all'articolo 16 citato, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.

L'assegnazione è fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorità giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali.

I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredità di loro spettanza o della parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni.

Se nessuno dei discendenti nè il coniuge è in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato articolo 16 o è disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilità dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualità versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

PRESIDENTE. Avverto che nel secondo comma di questo emendamento vi è

un evidente errore di stampa. In luogo di « dipendenti » occorre leggere « discendenti ». Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare l'emendamento.

* CARELLI, *relatore*. Anche qui è una questione di forma. La Commissione aveva accettato la modifica dell'articolo 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230, che stabilisce determinati indirizzi, specie nei riguardi della associazione. Ora, per ragioni formali, sembra più chiaro riportare nel testo, in un certo senso, quanto è detto nell'articolo 19 della legge n. 230, inserendo qualche piccola variazione che completa il senso dell'indirizzo contenuto nel testo medesimo, ad esempio il seguente comma: « La assegnazione è fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorità giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali ». Questo inciso mancava nell'articolo 19, e, a mio avviso, completa la relazione giuridica fra gli aventi diritto alla successione e gli organi preposti alla assegnazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. A questo punto devo fare presente che il senatore Bellisario ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 6. Pertanto procederemo ora alla votazione dell'emendamento del senatore Carelli, sostitutivo degli articoli 6 e 7, con l'intesa che l'emendamento del senatore Bellisario, in caso di approvazione dell'emendamento Carelli, sarà esaminato come emendamento aggiuntivo a quest'ultimo.

Metto ai voti l'articolo sostitutivo degli articoli 6 e 7 proposto dal senatore Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia ora lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Bellisario.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Ove i requisiti di cui all'articolo 16 non sussistano nei discendenti minori di 15 anni, i diritti e gli oneri relativi sono rappresentati dal soggetto che esercita la patria potestà, che assume a seconda dei casi la detenzione o condetenzione qualificata del fondo, mentre la successione definitiva è sottoposta alla condizione di possesso dei requisiti al compimento dei 15 anni ».

PRESIDENTE. Il senatore Bellisario ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BELLISARIO. Signor Presidente, ho già illustrato, credo con sufficiente ampiezza, questo emendamento nel corso del mio intervento nella discussione generale. L'emendamento è il frutto di una preoccupazione, cioè quella di salvaguardare i diritti dei discendenti minori di quindici anni. Ora, se dal contesto dell'articolo 6 così come è stato modificato dall'emendamento apportato dal senatore Carelli dovesse risultare implicitamente la difesa anche di questi diritti, io sono disposto a rinunciare all'emendamento. Comunque, attendo le dichiarazioni del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* CARELLI, *relatore*. Io ritengo che implicitamente sia compresa la particolare situazione testè adombrata dal senatore Bellisario. Comunque mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra

che l'emendamento preveda un caso limite che peraltro non risolve; per contro può creare situazioni difficoltose, perchè si può dare l'ipotesi di molti fratelli che, pur avendo tutti i requisiti per essere assegnatari, devono attendere per anni l'assegnazione, sino a che il minore di essi non raggiunga i quindici anni. Voi capite che cosa significa tenere nell'incertezza per tanto tempo la coltivazione di un fondo che fa parte del comprensorio di riforma. Ma io credo che a tranquillizzare il senatore Bellisario potrebbe servire anche questa considerazione: l'ente di sviluppo non pensa solamente al lato tecnico della riforma, ma deve pensare anche al suo aspetto umano. In ipotesi di questo genere l'ente di sviluppo può tenere il fondo in serbo per il tempo sufficiente a risolvere appunto queste situazioni-limite che dovessero verificarsi. Per questo ritengo che si tratti di materia oggetto più di disposizioni ministeriali o di circolari che non di disposizioni legislative che sarebbe difficilissimo chiarire e che comunque potrebbero creare quegli inconvenienti cui ho accennato.

Per questo pregherei il senatore Bellisario di ritirare l'emendamento, salvo riproporre il problema in altra sede.

PRESIDENTE. Senatore Bellisario, ritira l'emendamento?

BELLISARIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo successivo. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Art. 8.

Disposizioni speciali.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma del precedente articolo 3 gli assegnatari dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, che diventano proprietari del fondo, possono, entro il tempo stabilito dal medesimo primo comma del precedente articolo 3, alienare per l'intero, ov-

vero anche parzialmente per esigenze particolari riconosciute dall'Ente, il fondo riscattato, limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio.

Ai coltivatori assegnatari dei terreni con-finanti di cui al comma precedente è riconosciuto il diritto di prelazione, che dev'essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla notifica della proposta di alienazione, sotto comminatoria di cui all'articolo 732 del Codice civile.

Il possesso, da parte degli acquirenti dei fondi riscattati, dei requisiti richiesti per l'acquisto deve essere attestato dall'Ente.

P R E S I D E N T E . Al primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo da parte dei senatori Veronesi, Cataldo e Rovere. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , Segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole: « limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Cataldo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A T A L D O . L'emendamento è già stato illustrato dal senatore Veronesi. Osservo comunque che le parole di cui si propone la soppressione costituiscono un'interpretazione pleonastica, di cui quindi si potrebbe fare a meno.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione a esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* C A R E L L I , relatore. È una modifica formale, che non varia nulla. Non so se il Senato ritenga di approvare l'emendamento, ma esso non varia nulla. È una forma più perfetta, più chiara, senza dubbio, ma la sostanza è sempre quella.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. L'emendamento è insidioso, anche se intelligente, perchè tende a liberalizzare gli atti di trasferimento nel campo degli enti di riforma. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bellisario è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , Segretario:

Al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « La alienazione non può essere effettuata a favore di assegnatari di terreni la cui estensione, in aggiunta a quella del fondo da acquistare, superi i dieci ettari ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bellisario ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E L L I S A R I O . L'ho già illustrato durante il mio intervento in discussione generale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* C A R E L L I , relatore. Non ho difficoltà ad accettare questo emendamento presentato dal senatore Bellisario, conoscendo il senatore Bellisario la zona. Lui dice che 10 ettari nella zona del Fucino costituiscono un capitale, e ad evitare deviazioni e speculazioni, propone questa limitazione. La Commissione, comunque, si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo con l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Bellisario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 8, le parole: « Ai coltivatori assegnatari dei terreni confinanti di cui al comma precedente è riconosciuto il diritto di prelazione », con le altre: « Ai coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio è riconosciuto, con preferenza per quelli assegnatari dei terreni confinanti, il diritto di prelazione ».

Questo emendamento è precluso.

I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere hanno proposto un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso in tale emendamento.

CARELLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo chiede la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 8 come tale. Non vorrei però che ne derivasse una preclusione; poichè, se votiamo la semplice soppressione del comma, poi non possiamo farne un articolo aggiuntivo. Pertanto sono contrario alla semplice soppressione di quest'ultimo comma. Sono invece favorevole acchè questo ultimo comma divenga un articolo a sè, successivo all'articolo 8, in quanto deve operare non soltanto per gli assegnatari dell'Ente del Fucino, ma per tutti gli assegnatari in genere.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti i primi due commi dell'articolo 8, nel testo modificato, che rileggo, con l'intesa che, ove non si facciano osservazioni, essi, se approvati, costituiranno un articolo a se stante:

« In deroga a quanto stabilito dal primo comma del precedente articolo 3 gli assegnatari dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, che diventano proprietari del fondo, possono, entro il tempo stabilito dal medesimo primo comma del precedente articolo 3, alienare per l'intero, ovvero anche parzialmente per esigenze particolari riconosciute dall'Ente, il fondo riscattato, limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio. La alienazione non può essere effettuata a favore di assegnatari di terreni la cui estensione, in aggiunta a quella del fondo da acquistare, superi i dieci ettari.

Ai coltivatori assegnatari dei terreni confinanti di cui al comma precedente è riconosciuto il diritto di prelazione, che dev'essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla notifica della proposta di alienazione, sotto comminatoria di cui all'articolo 732 del Codice civile ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Metto ora ai voti l'ultimo comma dell'articolo 8, che rileggo, con l'intesa che, ove non facciamo osservazioni, esso, se approvato, costituirà un articolo a se stante e che la sua eventuale approvazione comporterà la reiezione dell'emendamento soppressivo presentato dai senatori Veronesi, Cataldo e Rovere:

« Il possesso, da parte degli acquirenti dei fondi riscattati, dei requisiti richiesti per l'acquisto deve essere attestato dall'Ente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei proporre, per ragione di stile, la soppressione della dizione « disposizioni speciali », di cui all'articolo 8, divenuto articolo 7, perchè sarebbe l'unico articolo ad avere un titolo. D'altra parte il titolo è inutile perchè si capisce dal contesto della norma che si tratta di una disposizione speciale.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la proposta è accolta.

Dobbiamo ora passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Milillo. Ne ha facoltà.

MILILLO. Signor Presidente onorevoli colleghi, quello che noi socialisti unitari diamo di questo provvedimento è un giudizio critico, ma positivo; critico in rapporto a due questioni che, a nostro avviso, questo disegno di legge non risolve in modo soddisfacente. La prima questione riguarda la sistemazione delle posizioni debitorie degli assegnatari nei confronti degli enti di riforma.

È questa una questione che si agita ormai da anni e che non ha trovato finora il suo giusto regolamento proprio perchè non vi è stata una sufficiente chiarificazione delle motivazioni per cui certe voci di spesa l'ente le addossava all'assegnatario. Sarebbe stato dunque più che opportuno non sancire una sanatoria, una liberazione generale da ogni debito, ma istituire un organo, non d'inchiesta per rivedere tutto da capo, bensì un organo che rendesse possibile ad ogni assegnatario di rendersi esatto conto delle varie voci che costituiscono gli attuali suoi debiti.

Un'altra critica che noi facciamo è quella dell'eccessiva limitazione del diritto di riscatto anticipato; perchè, per il solo fatto di richiedere il versamento di metà del prezzo del riscatto, evidentemente si limita il numero degli assegnatari che potranno godere di questo beneficio.

Detto questo, il nostro giudizio è favorevole. Favorevole intanto per gli assegnatari dell'Ente Fucino; la particolare situazione che si era creata fin dall'inizio della riforma nella zona del Fucino è stata sufficientemente illustrata dal senatore Bellisario: una situazione di squilibrio economico e sociale che derivava dal fatto dell'assoluta insufficienza delle terre scorporate, delle terre espropriate rispetto al grande numero di contadini ai quali bisognava assegnare una quota di terra.

A questo riguardo vorrei cogliere l'occasione, anche se l'argomento non è strettamente pertinente al nostro tema di oggi, per richiamare ancora una volta l'onorevole Sottosegretario, e per esso il Ministro dell'agricoltura, all'esigenza di informare il Parlamento circa i decreti delegati sulla delimitazione territoriale e sulle funzioni degli enti di sviluppo.

La cosa è stata già portata a cognizione del Parlamento con delle interrogazioni, ed io ne ho fatto oggetto anche di una particolare domanda rivolta in forma amichevole in Commissione; ebbene, io ritengo necessario che il Governo faccia sapere quali sono i motivi per i quali la delega è stata lasciata scadere, o se per avventura non ci si debba attendere — come del resto è pessimo uso — una pubblicazione tardiva, magari con antidata, di questi decreti delegati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

E se questa è la soluzione alla quale il Governo si è appigliato, cioè l'emanazione di questi decreti sia pure con ritardo, voglio ricordare l'impegno che il Governo qui assunse di estendere territorialmente la sfera di giurisdizione dell'Ente Fucino a tutto l'Abruzzo. Troppe voci sono corse in questi mesi circa una arbitraria — dico « arbitraria » — delimitazione della circoscrizione dell'Ente Fucino, quando invece vi è, ripeto, un impegno del Governo su un ordine del giorno che fu votato da tutti i Gruppi in questa Assemblea.

Ma quello che più conta, naturalmente, per quanto riguarda questo disegno di legge, è la sua portata generale. Felicemente la Commissione ha esteso a tutti i comprensori di riforma la proposta di legge che ori-

ginariamente si limitava al solo Fucino. Oggi, introdurre nell'ambito degli assegnatari di riforma una innovazione come questa, che consente l'anticipazione di un riscatto che altrimenti avrebbe importato nientemeno che un trentennio, questo senza dubbio è un elemento da salutare positivamente, un elemento di progresso che giova agli assegnatari e agli stessi enti di riforma, perchè il pericolo che gli enti di riforma correvano e tuttora corrono fuori di questa legge era ed è di trasformarsi in enti patrimoniali. Il solo fatto di una durata così protratta nel tempo, 30 anni del riservato dominio da parte degli enti, portava naturalmente gli enti a trasformarsi in enti con un patrimonio immobiliare costituito, laddove la funzione che essi dovevano e devono assolvere, soprattutto in questa seconda fase della loro azione di riforma, deve essere di assistenza e non certo patrimoniale.

Ne beneficiano gli assegnatari i quali vedono coronati i loro sforzi produttivi dalla possibilità di diventare finalmente proprietari e operatori economici pienamente autonomi. Il senatore Veronesi ha creduto di cogliere l'occasione di questa discussione per portare il discorso sulla riforma agraria. Io non lo seguirò su questo terreno, pur plaudendo all'ampia relazione del senatore Carrelli, il quale si è richiamato all'azione generale positiva svolta dagli enti di riforma. Non lo seguirò oggi su questo terreno anche se una volta o l'altra sarà pur necessario approfondire il tema e dare il nostro giudizio sul consuntivo della riforma. Ma quel che conta, il motivo dominante, la ragione decisiva che induce il mio Gruppo a votare a favore, è il rilievo politico che questo provvedimento assume nel momento in cui la politica del Governo si impernia ancora una volta su un secondo piano quinquennale, su un secondo « piano verde », quando tutti constatiamo l'insuccesso — non voglio usare parole grosse, non voglio dire fallimento — del primo; nel momento cioè in cui la politica agraria del Governo adotta un indirizzo che è assolutamente diverso e contrastante con l'indirizzo che ci condusse alla riforma agraria. Approvare oggi questo provvedimento non significa dare

atto di un ravvedimento, come dicono i liberali: non c'è alcun ravvedimento, ma solo la correzione di alcuni errori commessi inizialmente non in ordine all'impostazione generale della riforma, ma alla struttura poco democratica attribuita agli enti, che così vennero ad assumere compiti di carattere marcatamente paternalistico. Oggi si corregge tutto questo. È la rettifica di un errore, non la sconfessione dell'impostazione della riforma agraria.

Questo provvedimento assume attualmente una particolare importanza perchè rientra in un quadro...

C A R E L L I , *relatore*. È la conquista di un metodo, non è la correzione di un errore.

M I L I L L O . Il fatto è che l'errore c'era e consisteva nel non aver sufficientemente democratizzato gli enti di riforma fin dalla loro origine. Noi chiedemmo inizialmente che nelle decisioni degli enti avessero parte gli stessi contadini organizzati. Questo non fu possibile. Oggi ci si rende conto che i contadini hanno non solo il diritto ma la capacità dell'autonomia economica che poi è il fondamento dell'autonomia democratica. Questo provvedimento rappresenta dunque un nuovo indirizzo, ben diverso da quello costituito dalla politica del « piano verde ». Si tratta cioè di riprendere, se vogliamo portare ai suoi naturali sviluppi un disegno di legge di questo genere, la strada giusta che è quella che imboccammo quando, sia pure in modo insufficiente e inadeguato, noi adottammo le leggi di riforma agraria. Si tratta di riprendere la via del potenziamento e della diffusione della piccola proprietà, della piccola azienda diretto-coltivatrice. Non voglio usare il termine che non mi è mai piaciuto perchè equivoco, quello cioè di impresa familiare; preferisco continuare a parlare di azienda, di impresa diretto-coltivatrice. Noi dobbiamo proseguire su questa strada, dobbiamo sviluppare l'impresa diretto-coltivatrice perchè nello sviluppo e nel progresso di questo tipo di azienda, che copre ancora oggi il 95 per cento della superficie agraria nazionale, è l'avvenire della nostra agricoltura.

Queste sono le ragioni per le quali noi voteremo a favore del disegno di legge anche se ci rendiamo conto — e anche voi non potete non rendervene conto — che esso lascia ancora tanti problemi aperti, tanti problemi insoluti, tra i quali voglio citare l'esigenza di potenziare la cooperazione fra queste imprese. È chiaro che in un disegno di legge come questo non potevamo affrontare il problema della cooperazione; ma si tratta di un problema che dobbiamo assolutamente risolvere al più presto possibile, senza di che daremmo veramente ragione ai liberali secondo i quali la piccola impresa non può fronteggiare le esigenze di un'agricoltura moderna. Noi affermiamo invece che la piccola impresa è la sola dimensione giusta, sempre che naturalmente possa accompagnarsi all'attuazione del principio dell'associazione tra piccoli imprenditori, tra piccoli coltivatori diretti. In sostanza, il giorno in cui potremo abbinare il principio del potenziamento della piccola impresa al principio della cooperazione, ci saremo veramente messi sulla strada giusta per il progresso produttivo della nostra agricoltura. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cataldo. Ne ha facoltà.

C A T A L D O . Il provvedimento in esame si deve ritenere sostanzialmente equo, in quanto dà la possibilità agli assegnatari dei terreni di riforma fondiaria di riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione.

La suddetta facoltà tende indubbiamente a favorire quel processo di formazione di autonomia imprenditoriale che non può che essere accolto favorevolmente. Pertanto si condivide anche l'opportunità che la facoltà di cui sopra non sia limitata ad un solo ente, come quello del Fucino, ma sia estesa anche agli assegnatari degli altri enti di riforma.

La figura dell'assegnatario è stata infatti finora non quella di un imprenditore economico, ma quella di un operatore con posizione ibrida, perchè la condizione sospen-

siva, a cui è subordinato il diritto derivantegli dall'atto di assegnazione, non gli ha dato la possibilità di svolgere la sua funzione e di assumere con coscienza il rischio della gestione della propria impresa, il che lo ha reso spesso indifferente ai risultati economici dell'impresa stessa. Non si condivide però la limitazione prevista nell'articolo 3 (e cioè che, per il periodo di 10 anni, il fondo riscattato potrà essere alienato soltanto a favore di coltivatori diretti) perchè ci sembra che l'unica limitazione — che indubbiamente occorre per evitare eventuali speculazioni — deve essere quella che preveda la facoltà di vendita solo al fine di ampliare aziende confinanti (siano queste di coltivatori diretti o non) e ciò per costituire efficienti unità produttive e l'allargamento delle maglie poderali.

Il mio Gruppo darà voto favorevole al disegno di legge nella speranza che il processo di liberalizzazione sia portato avanti nell'interesse della stessa agricoltura italiana vitalizzata da un dinamico slancio. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Conte. Ne ha facoltà.

C O N T E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che il Senato sta per votare porta il n. 176 e fu presentato nel lontano, ormai, 1963 dal senatore Bellisario. Vorrei richiamare al ricordo e alla attenzione dell'Assemblea come siamo finalmente arrivati a discutere questo disegno di legge. Durante la discussione della legge sugli enti di sviluppo, in sede di Commissione agricoltura del Senato, fu presentata una serie di emendamenti che miravano a sistemare, contestualmente alla nuova struttura che si dava agli enti di riforma trasformandoli in enti di sviluppo e contestualmente alla sistemazione dei dipendenti (funzionari, impiegati ed operai degli enti di riforma stessi), gli assegnatari che poi erano il soggetto fondamentale dei vecchi enti di riforma.

A quell'epoca il ministro Ferrari-Aggradi, d'accordo con la Commissione nel suo in-

sieme, stabili che di queste questioni si sarebbe riparlato e che questa sistemazione sarebbe stata data agli assegnatari in occasione della discussione del disegno di legge Bellisario, che tutti fummo d'accordo dovesse trasformarsi in un provvedimento che riguardasse non solo gli assegnatari del Fucino ma quelli di tutte le parti d'Italia.

Su questa base la Commissione agricoltura ha stilato il nuovo testo, il quale in effetti, per lo meno da un punto di vista formale, abbraccia tutti gli assegnatari di Italia.

Ho voluto richiamare brevemente queste vicende perchè da questa storia risultano alcuni impegni che, secondo me, sono stati mantenuti solo in parte con l'attuale disegno di legge.

È evidente infatti, signor Presidente, che, se noi vogliamo fare una legge per tutti gli assegnatari, dobbiamo tenere presente che le condizioni degli assegnatari sono molto differenti, e non tanto in relazione alle capacità professionali o imprenditoriali dei singoli, ma prima di tutto al fatto che c'è chi ha avuto terra buona e chi ha avuto terra scarsa. Una differenza nasce inoltre dal modo come l'ente o il singolo funzionario dell'ente che ha diretto le trasformazioni in una data zona, in un dato podere, è riuscito a fare trasformazioni tecnicamente giuste, all'altezza dei tempi, adeguate alla struttura del podere, economiche.

Tutto ciò ha creato disparità profonde e noi della Commissione agricoltura, che abbiamo visitato quasi tutti gli enti italiani, abbiamo visto assegnatari (come, ad esempio, nel comprensorio del Tara) che veramente erano in grado anche su quattro ettari di dar vita ad una azienda in pieno sviluppo. Abbiamo visto invece assegnatari come quelli della collina lucana (il relatore Carelli se ne ricorderà, perchè ci siamo commossi insieme e non solo per le loro condizioni di vita ma per l'attaccamento che essi avevano per la terra) dibattersi in condizioni di estrema difficoltà.

Ebbene, noi, con questa legge, andiamo a sancire una condizione di disparità tra l'assegnatario del Tara, che ci ha detto lui stesso di avere realizzato, su quattro ettari, 7

milioni di lire di entrate (naturalmente avrà avuto le sue spese) che gli consentivano di remunerare in maniera decente il suo lavoro, di educare i figli, di possedere una piccola automobile per andare in paese, e l'eroico assegnatario della collina lucana che noi non mettiamo in condizioni nemmeno di diventare proprietario della terra.

Ecco allora la prima discriminazione che, secondo me, dobbiamo tenere presente se vogliamo valutare serenamente, oggettivamente, la portata di questa legge.

La seconda questione che voglio sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, e che avrebbe dovuto trovare una sistemazione in questa legge, è quella dei debiti di esercizio degli assegnatari, che si sono accumulati dal 1951 al 1960, in una confusione di documenti contabili veramente spaventosa, per cui non è possibile oggi andare a vedere se tali debiti, che molto spesso risultano esclusivamente da veline di estratti-conto, senza nessuna pezza d'appoggio, sono veramente a carico degli assegnatari. Pertanto bisogna passare la spugna su questi debiti. Ma anche questa sistemazione è stata negata agli assegnatari, così come è stato loro negato il diritto, che si ha quando si compra, di pagare per quello che è il valore di ciò che si compra e non per quanto il venditore dice di aver speso per costruire. Che colpa ho io, assegnatario, se tu mi dai una casa che è costata tre milioni ma che è stata costruita male? Se questa casa oggi è un rudere, io devo forse pagarla tre milioni? Noi avevamo proposto, con un emendamento aggiuntivo, la Commissione paritetica proprio per risolvere questo problema, ma voi ce l'avete negata.

D'altra parte, da quelle che sono le stesse cifre medie che ci fornisce il relatore noi vediamo che questo prezzo — anche per quanto riguarda il 50 per cento, cioè quella parte che può essere data come anticipo ottenendo la rateizzazione dell'altra parte — non è nelle possibilità effettive degli assegnatari.

Ecco perchè noi diciamo che questa legge discrimina, che non tratta ugualmente tutti gli assegnatari, che non fa ciò che avrebbe dovuto fare.

Praticamente con la legge sugli enti di sviluppo abbiamo abolito gli enti di riforma e abbiamo detto che gli enti di sviluppo continueranno a svolgere le funzioni degli enti di riforma, oltre ad altre funzioni. Però, mentre prevediamo dei nuovi compiti per gli enti di sviluppo, operiamo una drastica riduzione del personale. Io non so come gli enti di sviluppo possano continuare ad essere enti di riforma se non, come diceva il collega Milillo, come enti puramente patrimoniali, cioè enti che raccolgono le quote di ammortamento dei poteri e purtroppo poi queste quote usano per le loro spese di funzionamento.

Ecco dunque quali sono i motivi di seria critica nei riguardi di questa legge, una critica che non deriva dalla sua impostazione, che non riguarda la volontà politica di chi l'ha proposta, la volontà politica della Commissione agricoltura che unitariamente, anche se tenendo poco conto di molti suggerimenti dell'opposizione di sinistra, ne ha elaborato il testo, ma che deriva dalla eccessiva timidezza che si è dimostrata. Dopo quindici anni dalle prime assegnazioni, dopo dodici o tredici anni da quando il grosso delle assegnazioni è stato fatto, io credo che noi potremmo dare fiducia agli assegnatari che solo per il dieci per cento, su scala nazionale, hanno abbandonato i loro poteri, pur trovandosi nelle stesse condizioni a causa delle quali il 30 per cento circa degli addetti all'agricoltura hanno abbandonato le campagne. Noi possiamo dare fiducia a questi lavoratori che hanno dimostrato di averne diritto.

Ecco perchè noi riteniamo che questa legge debba essere criticata per la sua timidezza. Noi vogliamo che questi contadini, questi coltivatori diretti, questi piccoli imprenditori escano finalmente di tutela, e vediamo che con questa legge a ciò non arriviamo, o ci arriviamo solo per una piccola parte di essi.

E questo ci preoccupa, tanto più in quanto noi abbiamo di fronte agli occhi la gravissima e, credo, senza precedenti carenza del Governo nel non aver ancora approvato i decreti che erano delegati con la legge sugli enti di sviluppo. Noi non possiamo che

annunciare una nostra azione politica a fondo per arrivare ad appurare le responsabilità di questa gravissima carenza, perchè qui c'è un reato, che è rappresentato dall'inadempienza di atti d'ufficio. Il Governo non può non tener conto di una delega. La delega è stata data per essere esercitata entro i sei mesi; i sei mesi sono passati e il Governo non ha esercitato la delega. Non è una facoltà del Governo, è un obbligo del Governo.

Vorrei anche aggiungere che tanto più preoccupante è questa carenza del Governo in quanto circolano voci che veramente debbono far pensare. Circolano voci di questo tipo: che i decreti erano pronti, ma siccome facevano concessioni nei riguardi della regionalizzazione degli enti di sviluppo, allora vi sono stati, da parte di alcuni settori politici ed economici del nostro Paese, degli « altolà » al Governo che hanno trovato orecchio consenziente da parte del nuovo Ministro dell'agricoltura.

Noi vogliamo andare a fondo di queste cose, noi vogliamo che gli enti di sviluppo abbiano la loro nascita, abbiano i loro decreti, vogliamo che gli enti di sviluppo funzionino.

Ho già detto, onorevoli colleghi, che la nostra critica a questo disegno di legge si incentra soprattutto nel fatto che è un disegno di legge timido, che non riesce ancora a creare uno stato di fiducia del Parlamento nei riguardi dei contadini italiani. Tuttavia è evidente che di questo disegno di legge, secondo calcoli che io credo attendibili, potranno beneficiare circa il 20 per cento degli assegnatari, e io credo che anche questi assegnatari siano meritevoli di tutela, di aiuto, e questo è uno dei punti positivi della legge. In secondo luogo, io credo che questa legge, così come è fatta, può affermare una volontà politica, dar atto di un'azione unitaria anche nel Parlamento perchè questa timidezza sia superata e perchè si vada avanti affinchè gli assegnatari, tutti gli assegnatari, possano diventare subito proprietari della terra che lavorano.

Ecco perchè noi, malgrado le critiche forse dure, forse aspre, forse espresse duramente da me in questa dichiarazione di voto, voteremo a favore del disegno di leg-

ge, ritenendolo una apertura per un'ulteriore azione verso la conquista definitiva della proprietà della terra da parte degli assegnatari degli enti di riforma.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Murdaca. Ne ha facoltà.

* **M U R D A C A .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà naturalmente a favore del disegno di legge, oltre che per tutte le ragioni svolte nella pregevole relazione del senatore Carelli, anche perchè il disegno di legge rappresenta una nuova e importante tappa delle riforme di struttura, anzi dell'iniziale necessario perfezionamento delle riforme di struttura.

Ai tempi ormai lontani della riforma fondiaria avemmo il coraggio e la sincerità di affermare che non pretendevamo di compiere un'opera perfetta, ma che si dava con essa inizio a quelle riforme sociali che sono nel programma del nostro Partito. Per questo motivo, dunque, aggiunto agli altri che sono stati esposti dai colleghi della nostra parte, voteremo a favore. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso, faccio presente che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento del senatore Carelli sostitutivo degli articoli 6 e 7 e dello sdoppiamento dell'articolo 8, la numerazione degli articoli dovrà essere modificata ed il riferimento fatto nel testo del disegno di legge all'articolo 8 dovrà intendersi fatto all'articolo 7.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo è stato così modificato dalla Commissione: « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari